

industria importantissima della mia regione, all'industria salumiera, per la quale nell'articolo 44 del disegno di legge generale si è stabilita una speciale esenzione a favore dei grandi laboratori che esportano i loro prodotti all'estero, o li vendono esclusivamente ai pubblici esercenti.

Quando gli industriali hanno saputo che la parte della legge che li riguardava era rinviata si è prodotto in loro un senso di grande sconforto: ora, una parola dell'onorevole ministro, che li assicuri che quella esenzione sarà mantenuta, li riconforterà certamente, ed io l'attendo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

MAJORANA ANGELO, *ministro delle finanze*. Questo disegno di legge riguarda esclusivamente il consolidato dei canoni governativi, e non pregiudica il resto.

D'altronde, che quelle esenzioni e quelle franchigie a cui accenna l'onorevole Vicini saranno mantenute nel disegno di legge stralcio, se ne ha la prova nel fatto che il mio disegno di legge originario comprendeva l'una e l'altra parte, tra le quali, dunque non correva contraddizione, ma armonia.

VICINI. Allora così è inteso.

FERRARINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARINI. Desidero fare una raccomandazione all'onorevole ministro delle finanze, poichè vedo che questa legge sarà approvata così come è stata proposta. Egli ha promesso che al riaprirsi della Camera presenterà un disegno di legge, che riguarderà la riforma generale dei canoni daziari. Ora io gli raccomando che in quel disegno di legge introduca una disposizione, la quale compensi i comuni, che per la presente legge rimangono sperequati, con grave danno loro, di fronte ad altri comuni, perchè ciò chiede la giustizia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

MAJORANA ANGELO, *ministro delle finanze*. Intendiamoci bene: ora qui non si tratta che di consolidare i canoni governativi. Già rispondendo ad una domanda dell'onorevole Guerci ho dichiarato che in una più vasta riforma dei dazi non potrò non tener conto delle condizioni dei diversi comuni, ma ciò senza nessun impegno specifico.

FERRARINI. Qui si consolida: ma rimane inteso che nella riforma generale si terrà conto del trattamento non uguale che si fa ora a certi comuni e si cercherà di compensarli equamente.

MAJORANA ANGELO, *ministro delle finanze*. Sì, ma senza impegni...

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 1.

(È approvato).

Art. 2.

Nel mese di luglio dell'anno 1905 la Commissione centrale istituita a' sensi dell'articolo 20 dell'allegato A alla legge 23 gennaio 1902, n. 25, deve:

a) determinare i canoni da pagarsi dai comuni chiusi che abbiano fatto passaggio alla categoria dei comuni aperti posteriormente al 1° gennaio 1896;

b) stabilire i canoni da attribuirsi ai comuni che per effetto di diminuzione di popolazione, constatata dal censimento eseguito il 10 febbraio 1901, devono far passaggio ad una classe inferiore;

c) determinare i canoni da assegnarsi ai comuni di nuova istituzione o per quali siavi stata modificazione nella circoscrizione territoriale a partire dal 1° gennaio 1901;

d) riconoscere quali siano i comuni gravati di un canone inferiore al terzo dell'ammontare medio dei dazi governativi nel triennio 1901-903, ed elevarlo a quel limite.

Per i comuni chiusi che abbiano ottenuto il cambio di categoria posteriormente alla promulgazione della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato A, la riduzione di canone concessa a termini della lettera a del presente articolo è compensata con equivalente diminuzione della quota di sussidio liquidata a norma della detta legge.

I canoni fissati dalla Commissione centrale secondo le disposizioni del presente articolo sono notificati ai comuni interessati e sono soggetti alla revisione prevista negli articoli seguenti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cornaggia.

CORNAGGIA. Vorrei chiedere uno schiarimento all'onorevole ministro sul modo di interpretare i commi c e d di questo articolo 2. Vorrei sapere se si terrà conto del reddito effettivo, ossia della tariffa effettiva, che si paga in quei comuni, che hanno rinunciato al dazio governativo su alcune voci o ne hanno ridotto l'ammontare.

Non sarebbe giusto che, nel calcolare il canone, si tenesse conto, a lor danno, anche di quello che non fanno pagare. Un'interpretazione nel senso di non tenere conto di ciò che fu rinunciato, enterebbe, mi pare, nel concetto generale della legge, che